



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 della predetta legge che, modificando l’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha esteso l’obbligo di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti, prevedendo altresì per le aziende al di sotto di tale soglia la facoltà di redigere il rapporto su base volontaria, con le medesime modalità;

VISTO il nuovo comma 2 del citato articolo 46, nel quale si confermano le modalità esclusivamente telematiche per la redazione dei rapporti biennali, nonché la trasmissione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali e l’accesso delle consigliere e dei consiglieri regionali di parità ai relativi dati per la loro elaborazione, consentendo anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta l’accesso ai rapporti presentati dalle aziende con sede legale nei territori di rispettiva competenza;

VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 46, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, la definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale e delle modalità di accesso allo stesso da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali per esigenze di tutela giudiziaria;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, con il quale sono state definite le modalità e i termini per la presentazione del rapporto biennale, per tenere conto delle innovazioni normative innanzi richiamate;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del predetto decreto, il quale stabilisce che per il biennio 2020-2021 il termine di trasmissione del rapporto biennale è fissato al 30 settembre 2022;

RILEVATO l’eccezionale numero di accessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata alla redazione telematica dei rapporti biennali, che ne determina un rallentamento delle ordinarie funzionalità;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di prevedere un ragionevole differimento del termine di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al fine di consentire il regolare adempimento della presentazione del rapporto biennale riferito al biennio 2020-2021;

D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti, inizialmente stabilito al 30 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2022, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è differito al 14 ottobre 2022.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
2. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 29 marzo 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma,

Prof. Elena BONETTI

On. Andrea ORLANDO